

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-90 del 12/01/2021
Oggetto	OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 31 E 5 E SS. - BARILLA G. E R. FRATELLI S.P.A. E A.T.E.R.S.I.R. - VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE (SUBALVEO T. CENO), PER USO INDUSTRIALE E CONSUMO UMANO, IN COMUNE DI SOLIGNANO (PR), LOC. RUBBIANO. PROC PRPPA0199/20VR02 SINADOC 7314.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-106 del 12/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dodici GENNAIO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della V.I.A di progetti); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274 e 2242 del 2005; 1994/2006; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE), le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

DATO ATTO che con determinazione DET-AMB-2018-4623 del 11/09/2018 è stata rinnovata la concessione di derivazione di cui al proc. PRPPA0199/15RN03;

PRESO ATTO della domanda di cui ai prot. PG/2020/25296 del 17/02/2020 e prot. PG/2020/28300 del 21/02/2020 con cui BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. C.F./P.IVA 01654010345 e A.T.E.R.S.I.R. C.F. 91342750378, hanno richiesto la variante sostanziale alla concessione di derivazione da acque superficiali (subalveo) rinnovata con DET-AMB-2018-4623 del 11/09/2018, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 5 e

ss., r.r. 41/2001, mediante aumento del volume annuo di prelievo pari a 100.000 mc/anno per il solo uso industriale (codice pratica variante sostanziale PRPPA0199/20VR02);

ACCERTATO CHE:

– l'esercizio del prelievo, viene effettuato lungo la sponda destra del Torrente Ceno, in località Rubbiano nel Comune di Solignano (PR), tramite galleria drenante ubicata su terreni privati censiti al N.C.T. dello stesso comune al foglio n. 3; mappali 379 e 444; coordinate ETRS89 UTM32 X=585.515 Y=4.948.794;

– la derivazione è ubicata all'interno del sito rete Natura 2000 ZSC/ZPS IT4020021 "Medio Taro";

– le acque sono prelevate dal subalveo del Torrente Ceno, nel tratto identificato come "Imm. Taro" (Codice: 011518000000 5 ER), mediante galleria drenante;

PRESO ATTO della documentazione tecnica a corredo della suddetta domanda, in cui si dichiara che:

- *"La richiesta di variante sostanziale è motivata dalla necessità di maggior risorsa idrica dello stabilimento sughi della società Barilla (stimata in un volume pari a 100.000 mc/anno) collegata alla produzione dei sughi a base di basilico per i quali si richiede maggior acqua nel ciclo produttivo e in particolare nella fase di lavaggio.";*

- *"Il punto di prelievo della galleria filtrante sotto l'alveo del Torrente Ceno è situato circa 250-300 m a monte della confluenza tra Ceno e Taro. Per quanto riguarda la quota parte di prelievo attribuibile al gruppo Barilla si precisa che il punto di scarico delle acque prelevate è previsto all'interno del fiume Taro che come detto dopo 250-300 m si congiunge col Ceno stesso; come indicato anche nella documentazione inerente al bilancio idrico già agli atti, al netto del consumo aziendale viene scaricato circa l'86% del prelievo effettuato dallo stabilimento Sughi, con un consumo effettivo del 14%. A fronte di quanto sopra il prelievo Barilla presenta una influenza molto limitata sulle caratteristiche idriche del mix Ceno-Taro appena dopo la confluenza. Si tratta di una modestissima sottrazione per un tratto di Ceno di 250-300 m."*

- *"I valori di DMV rappresentano la portata ecologica minima che deve essere garantita in alveo. La portata è però influenzata da numerosi fattori non attribuibili solo a Barilla/Atesir e non individuabili dagli stessi: trattasi nello specifico di punti di prelievo e punti di scarico autorizzati di altre aziende e/o enti pubblici, che possono andare ad influire sulla portata istantanea del corso idrico e quindi sul mantenimento*

o meno del deflusso minimo vitale. La misura della portata effettiva del corso idrico nelle varie situazioni, e quindi la verifica del rispetto o meno del valore di DMV nei momenti di magra, costituisce attività estremamente complessa, per la quale Barilla non è in possesso delle competenze e della possibilità di accesso alle informazioni necessarie per individuare tutti i dati utili, in modo da poter procedere con le valutazioni a riguardo.”

- Per il Torrente Ceno, nella zona della derivazione in essere, è stato individuato immediatamente a valle del prelievo il seguente deflusso minimo vitale, in base alla DGR 2067/2015:

- 1,10 mc/s (1.100 l/sec.) in periodo estivo;*
- 1,61 mc/s (1.610 l/sec.) in periodo invernale.*

Il prelievo massimo concesso a Barilla, pari a 15 l/s, rappresenta solo l'1,4% sul DMV estivo e lo 0,9 % sul DMV invernale, valori pertanto estremamente contenuti. “;

- “data la modesta quantità di acqua prelevata da Barilla rispetto al DMV, e considerato come e dove le acque vengono poi scaricate dopo trattamento di depurazione, si ritiene che il prelievo idrico effettuato da parte di Barilla non abbia impatto negativo sul DMV e sugli habitat biotici ed abiotici e sulle specie animali e vegetali presenti.”

PRESO ATTO INOLTRE che il co-utente Barilla con nota prot. 186862 del 23/12/2020 ha dichiarato di aver installato sul prelievo da galleria filtrante un misuratore di portata per la consuntivazione dei consumi, come richiesto nel disciplinare di cui alla Determinazione DET-AMB-2018-4623 del 11/09/2018;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di variante sostanziale di concessione di cui all'art. 31 del r.r. 41/2001 e che il codice assegnato alla pratica è PRPPA0199/20VR02 (variante sostanziale della pratica codice PRPPA0199/15RN03);

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. c) del r.r. 41/2001, le acque di subalveo sono considerate, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, acque superficiali;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica e le modalità di prelievo rimangono invariate rispetto a quanto concesso con provvedimento DET-AMB-2018-4623 del 11/09/2018 e variano unicamente i quantitativi di volume anno prelevati per il solo uso industriale;

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda di variante sul BURERT n.73 del 18/03/2020 senza che nei termini di legge siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che la presente concessione ricomprende anche, ai sensi dell'art. 23 del r.r. 41/2001, l'occupazione di aree del demanio idrico del torrente Ceno per opere accessorie funzionali all'esercizio della derivazione idrica e che l'importo del canone per tale occupazione non è dovuto, in quanto, ai sensi del suddetto articolo, va corrisposto unicamente quello relativo alla derivazione di risorsa idrica;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti ed in particolare:

- del parere favorevole espresso dalla PROVINCIA DI PARMA, pervenuto con nota prot. PG/2020/48985 del 31/03/2020, "*fermo restando la necessità del rispetto del D.M.V. del corso d'acqua potenzialmente interessato*";
- del parere favorevole espresso dalla AUSL DI PARMA – STR. ORGANIZZ. TERR. FIDENZA/VALLI TARO E CENO, pervenuto con nota prot. PG/2020/40726 del 13/03/2020;
- della nota di esito positivo della pre-valutazione di incidenza della REGIONE EMILIA ROMAGNA SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA registrata agli atti con prot. PG/2020/41921 del 17/03/2020, secondo cui "*Espletata la procedura di Valutazione di Incidenza, dalla quale si evince che la concessione oggetto dell'autorizzazione non determina incidenza negativa significativa sul Sito di Importanza Comunitaria e sulla Zona di Protezione Speciale*

interessati, con la presente si comunica l'esito positivo della pre-valutazione di incidenza, in quanto il progetto risulta compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000 a condizione di rispettare il deflusso minimo vitale del torrente Ceno previsto dal Piano di Tutela delle Acque (PTA). “;

- la Determinazione n. 241 del 14/04/2020 del Direttore dell'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA OCCIDENTALE con oggetto “*Parco del Taro: variante sostanziale concessione derivazione acqua pubblica da acque superficiali (subalveo T. Ceno) ad uso industriale e consumo umano presentata da ditta Barilla G. e R. Fratelli S.p.a. e A.T.E.R.S.I.R., in localita' Rubbiano nel Comune di Solignano - parere in merito alla valutazione di incidenza*” prevenuta con prot. PG/2020/58077 del 21/04/2020, con cui si esprime il parere di competenza in merito alla Valutazione di Incidenza, valutando che la richiesta di variante sostanziale in oggetto non comporta un'incidenza negativa significativa relativamente agli habitat e specie di interesse comunitario presenti nel ZSC/ZPS Medio Taro;

- della nota di A.T.E.R.S.I.R. registrata agli atti con prot. PG/2020/25291 del 17/02/2020 ed inoltrata unitamente all'istanza in oggetto, in cui si segnala che “*facendo riferimento al contesto attuale, l'eventuale autorizzazione da parte di codesta Agenzia, non produrrebbe effetti sulla quota concessa ad ATERSIR ed all'uso idropotabile di cui è titolare per il tramite del gestore del servizio idrico pro tempore operante. Si deve tuttavia evidenziare che nel corso degli ultimi anni risulta in aumento (+ 3% l'incremento dell'ultimo anno) il prelievo per il nostro uso, avente come noto carattere di priorità, e che tale priorità dovrà essere considerata all'interno dell'atto concessorio regolando l'approvvigionamento idrico a favore dell'uso umano nei casi di aumentato fabbisogno da parte del servizio idrico integrato alla luce della ben nota difficoltà di ridondanza degli approvvigionamenti, particolarmente nell'area Emilia occidentale, e dello stress in cui si verrebbe a mettere il sistema in caso di eventi siccitosi, oggi peraltro ben più probabili di un tempo.*”

RITENUTO :

- di confermare quanto previsto nella determinazione DET-AMB-2018-4623 del 11/09/2018 relativamente al rilascio del deflusso minimo vitale (**DMV**): il DMV da rilasciare è pari a **1,10 mc/s** nel periodo estivo e pari a **1,61 mc/s** nel periodo invernale;

- di confermare quanto previsto nella determinazione DET-AMB-2018-4623 del 11/09/2018, in merito alla priorità di utilizzo della risorsa per uso potabile: qualora le portate transitanti naturalmente nel Torrente Ceno non consentissero il soddisfacimento di entrambe le esigenze (industriale e potabile) dovrà prioritariamente soddisfarsi l'uso potabile;

ACCERTATO CHE:

- le spese istruttorie sono state regolarmente corrisposte;
- i canoni dovuti dal co-utente BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. per gli anni 2019 e 2020 sono stati pagati;
- i canoni dovuti dal co-utente A.T.E.R.S.I.R. per gli anni 2019 e 2020 sono stati pagati;
- il co-utente BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. ha versato la somma pari a 60,25 euro richiesta ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, pari ad euro 2088,24, per un totale di € 2.148,49 a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;
- il co-utente ATERSIR, rientrando tra gli enti inseriti nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1. Comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. (Legge di Contabilità e di finanza pubblica)", pubblicato sulla G. U. – Serie Generale del 30.09.2015, è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell' art. 8 comma 4 del L.R. 2/2015;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante sostanziale di concessione codice pratica PRPPA0199/20VR02;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. C.F./P.IVA 01654010345 e A.T.E.R.S.I.R. C.F. 91342750378 la variante sostanziale di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale (subalveo), codice pratica PRPPA0199/20VR02, per aumento del volume massimo prelevabile di 100.000

mc/anno per il solo uso industriale, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 5 e ss. del r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- l'esercizio del prelievo, viene effettuato lungo la sponda destra del Torrente Ceno, in località Rubbiano nel Comune di Solignano (PR), tramite galleria drenante ubicata su terreni privati censiti al N.C.T. dello stesso comune al foglio n. 3; mappali 379 e 444; coordinate ETRS89 UTM32 X=585.515 Y=4.948.794;
- la risorsa idrica è concessa ad uso industriale, a servizio dello stabilimento alimentare Barilla e a consumo umano, a servizio dell'acquedotto di Ramiola;
- per l'**uso industriale** sono prelevabili una portata massima pari a **15 l/s** e volume massimo pari a **415.000 mc/anno**;
- per l'**uso consumo umano** sono prelevabili una portata massima pari a **30 l/s** e volume massimo pari a **724.360 mc/anno**;
- il volume complessivo massimo prelevabile è pertanto pari a **1.139.360 mc/anno**;
- la portata massima globalmente prelevabile è pari a **45 l/s**;
- il prelievo avviene dal subalveo del corpo idrico "Torrente Ceno" nel tratto identificato come "Imm. Taro" (Codice: 011518000000 5 ER);
- il **DMV** da rilasciare è pari a **1,10 mc/s nel periodo estivo** e pari a **1,61 mc/s nel periodo invernale**;

2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 23 del r.r. 41/2001, la presente concessione ricomprende anche l'occupazione di aree del demanio idrico del torrente Ceno per opere accessorie funzionali all'esercizio della derivazione idrica e che l'importo del canone per tale occupazione non è dovuto, in quanto, ai sensi del suddetto articolo, va corrisposto unicamente quello relativo alla derivazione di risorsa idrica;
3. di stabilire che la concessione sia valida fino alla scadenza fissata dal titolo originario (**31/12/2027**) di cui alla determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-4623 del 11/09/2018, fatto salvo quanto in essa previsto relativamente alla possibilità di revisione;
4. di stabilire che qualora le portate transitanti naturalmente nel Torrente Ceno non consentissero il soddisfacimento di entrambe le esigenze (industriale e potabile) dovrà prioritariamente soddisfarsi l'uso idropotabile;

5. di approvare il disciplinare integrativo di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal co-utente BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. e dal co-utente A.T.E.R.S.I.R., dando atto che tale disciplinare è sostitutivo degli articoli 1, 4 e 6 del disciplinare di cui al Provvedimento DET-AMB-2018-4623 del 11/09/2018, rimanendo invariati e vigenti gli altri articoli;
6. di dare atto che i canoni dovuti dal co-utente BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. per gli anni 2019 e 2020 sono stati pagati;
7. di dare atto che i canoni dovuti dal co-utente A.T.E.R.S.I.R. per gli anni 2019 e 2020 sono stati pagati;
8. di dare atto che il co-utente BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. ha versato la somma pari a 60,25 euro richiesta ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, pari ad euro 2088,24, per un totale di € 2.148,49 a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;
9. di dare atto che il co-utente ATERSIR, rientrando tra gli enti inseriti nell'Elenco del amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1. Comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. (Legge di Contabilità e di finanza pubblica)", pubblicato sulla G. U. – Serie Generale del 30.09.2015, è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell' art. 8 comma 4 del L.R. 2/2015;
10. di dare atto che l'importo del canone per l'**anno 2021**, fatto salvo quanto indicato nel disciplinare integrativo all'art. 4 comma 5 in merito alla rivalutazione del canone stesso, è dato dalla somma del canone per l'uso industriale e per l'uso consumo della risorsa idrica come di seguito indicato:
 - **€ 2.148,49 per l'uso industriale** (importo rideterminato a seguito di variante in aumento del volume massimo prelevato);
 - **€ 635,91 per l'uso consumo umano**;
 - il canone complessivo per l'annualità 2021 è fissato pertanto in **€ 2.784,40**.
11. di disporre, per tutto quanto riguarda il resto, che sia valido quanto prescritto con l'atto di rinnovo della concessione di cui alla determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-4623 del 11/09/2018;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

13. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
14. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
15. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio;
16. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
17. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E
L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE INTEGRATIVO

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione delle acque pubbliche di subalveo del Torrente Ceno tramite galleria drenante ubicata in sponda destra in località Rubbiano del Comune di Solignano (PR) per industriale e consumo umano, assentita in solido alla Ditta Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, C.F. 01654010345 e ad ATERSIR C.F. 91342750378 – cod.prat. PRPPA0199/20VR02, relativamente alla variante sostanziale di aumento dei volumi massimi prelevabili per uso industriale.

Gli articoli 1, 4 e 6 del disciplinare di cui al Provvedimento DET-AMB-2018-4623 del 11/09/2018 sono interamente sostituiti dagli articoli 1, 4 e 6 di seguito indicati nel presente disciplinare integrativo.

Gli altri articoli del suddetto disciplinare sono invariati e pertanto continuano ad essere vigenti.

**ARTICOLO 1- UBICAZIONE DEL PRELIEVO, OPERE DI PRESA E
DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA.**

1. L'esercizio del prelievo, viene effettuato lungo la sponda destra del Torrente Ceno, in località Rubbiano nel Comune di Solignano (PR), tramite galleria drenante ubicata su terreni privati censiti al N.C.T. dello stesso comune al foglio n. 3; mappali 379 e 444; coordinate ETRS89 UTM32 X=585.515 Y=4.948.794.
2. La risorsa idrica è concessa ad a uso industriale, a servizio dello stabilimento alimentare Barilla e a consumo umano, a servizio dell'acquedotto di Ramiola.
3. Per l'uso industriale sono prelevabili una portata massima pari a 15 l/s e volume massimo pari a 415.000 mc/anno. Per l'uso consumo umano sono prelevabili una portata massima pari a 30 l/s e volume massimo pari a 724.360 mc/anno. Il volume complessivo massimo prelevabile è pertanto pari a 1.139.360 mc/anno. La portata massima globalmente prelevabile è pari a 45 l/s. Il prelievo avviene dal subalveo del corpo idrico "Torrente Ceno" nel tratto identificato come "Imm. Taro" (Codice: 011518000000 5 ER).

4. Qualora le portate transitanti naturalmente nel Torrente Ceno non consentissero il soddisfacimento di entrambe le esigenze (industriale e idropotabile) dovrà prioritariamente soddisfarsi l'uso idropotabile.

ARTICOLO 4 - CANONE DELLA CONCESSIONE

1. I Concessionari sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione concedente, secondo le modalità indicate ai successivi commi, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

3. L'importo del canone per l'anno 2021, fatto salvo quanto indicato nel successivo periodo in merito alla rivalutazione di cui al comma 5, è dato dalla somma del canone per l'uso industriale e per l'uso consumo umano della risorsa idrica come di seguito indicato:

€ 2.148,49 per l'uso industriale (importo rideterminato a seguito di variante in aumento del volume massimo prelevato);

€ 635,91 per l'uso consumo umano.

Il canone complessivo per l'annualità 2021 è fissato pertanto in € 2.784,40.

4. I concessionari sono tenuti a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, tramite bonifico bancario, sul conto corrente Banco Posta, coordinate bancarie: codice **IBAN IT94H0760102400001018766103**; oppure tramite bollettino di conto corrente postale n. **1018766103** intestato a **REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DEMANIO IDRICO EMILIA OVEST - SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDRICO**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

5. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di

riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare art. 32 e art 19 del R.R. 41/2001.

ARTICOLO 6 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il co-utente Atersir, rientrando tra gli enti inseriti nell'Elenco del amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1. Comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. (Legge di Contabilità e di finanza pubblica)", pubblicato sulla G. U. – Serie Generale del 30.09.2015, è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell' art. 8 comma 4 del L.R. 2/2015.

2. Il co-utente Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni si impegna a versare entro la data di adozione dell'atto di concessione la somma pari a euro 60,25, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, pari ad euro 2088,24, per un totale di € 2.148,49 a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima.

3. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

4. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito, salvo quanto previsto al comma precedente.

5. La garanzia sarà quindi svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.